

# Messaggio

numero

**7168**

data

17 febbraio 2016

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

## **Modifica della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 (LAggr) - Nuovo articolo 9a e relativa modifica degli articoli 2b, 5 e 6**

Signor Presidente,  
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo una proposta di nuovo art. 9a della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr), in tema di separazioni coatte di parti di territorio comunale. Di conseguenza si propone pure un aggiornamento degli art. 2b, 5 e 6 della stessa legge.

### **I. QUADRO GIURIDICO ATTUALE**

La Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni regola il tema delle aggregazioni coatte all'art. 9, secondo il quale (n.d.r. le sottolineature sono nostre):

#### ***b) preavvisi assembleari non favorevoli***

*Con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri, tenuto conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio, il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli, in particolare:*

- *a) quando la pregiudicata struttura finanziaria e le limitate risorse economiche di un Comune non gli permettono più di conseguire il pareggio della gestione corrente;*
- *b) se la partecipazione di un Comune alla costituzione di un nuovo Comune è necessaria per ragioni geografiche, pianificatorie, territoriali, di sviluppo economico, di funzionalità dei servizi e di apporto di risorse umane e finanziarie;*
- *c) se perdura l'impossibilità di un Comune di costituire i suoi organi o di assicurare una normale amministrazione o quando gli organi comunali si sottraggono in modo deliberato ai loro doveri d'ufficio.*

L'art. 9 LAggr è entrato in vigore il 13 febbraio 2004, unitamente al complesso dell'allora nuova Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Il disposto non è più stato revisionato in occasione dei due successivi "pacchetti" di revisione della Legge (vedi modifica art. 2, 2a, 2b, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 22a LAggr in vigore dal 27 settembre 2013; vedi modifica art. 6a LAggr in vigore dal 1. giugno 2015).

Sull'art. 9 - che regola quindi una materia molto sensibile e ad alta valenza politica - si sono fondate tutte le aggregazioni coatte dell'ultimo decennio. Questo articolo è stato considerato dal Tribunale Federale (TF), nei suoi pronunciamenti in merito, norma

conforme alla Costituzione Federale (art. 50 Cost. Fed.) e alla Costituzione cantonale (art. 16 e 20 Cost. cant.). Il medesimo è poi stato reputato base legale sufficientemente solida per i casi di aggregazione coatta di Comuni finora giunti davanti al Tribunale Federale, e meglio per le seguenti aggregazioni:

- aggregazione dei Comuni di Bignasco, Caveragno e Cevio nel **nuovo Comune di Cevio**, comprendente l'aggregazione coatta del Comune di Bignasco - Sentenza TF del 18 aprile 2006;
- aggregazione dei Comuni di Aquila, Campo Blenio, Ghirone, Olivone e Torre nel **nuovo Comune di Blenio**, comprendente l'aggregazione coatta del Comune di Aquila - Sentenza TF del 18 aprile 2006;
- aggregazione dei Comuni di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno nel **nuovo Comune di Breggia**, comprendente l'aggregazione coatta del Comune di Muggio - Sentenza TF del 26 maggio 2009;
- aggregazione dei Comuni di Comuni di Caviano, Contone, Gerra Gambarogno, Indemini, Magadino, Piazzogna, Sant'Abbondio, San Nazzaro e Vira Gambarogno nel **nuovo Comune di Gambarogno**, comprendente l'aggregazione coatta del Comune di San Nazzaro - Sentenza TF del 24 agosto 2008;
- aggregazione dei Comuni di Gresso, Isorno, Mosogno, Onsernone e Vergeletto nel **nuovo Comune di Onsernone**, comprendente l'aggregazione coatta del Comune di Vergeletto - Sentenza del TF dell'8 aprile 2015.

Le fattispecie esposte riguardavano tutte l'aggregazione coatta dell'intero territorio di un Comune.

I disposti dell'attuale Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni **non** sono invece stati reputati sufficienti per la separazione coatta di parti di territorio comunale da un Comune per aggregarli (assieme ad altri Comuni) in un costituendo nuovo Comune. Di questo tipo di fattispecie ci si occupa principalmente in questo messaggio.

## **II. IL CASO DELL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI DELLA VERZASCA E LE INDICAZIONI DELLA RECENTE SENTENZA DEL TRIBUNALE FEDERALE DEL 25 AGOSTO 2015**

Con Decreto legislativo del 10 marzo 2014 il Gran Consiglio ha deciso l'aggregazione dei Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno e dei territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo.

Posto il voto globalmente negativo nel Comune di Lavertezzo in sede di votazione consultiva del 14 aprile 2013 - nonostante il responso a maggioranza positivo della cittadinanza della Frazione in Valle di Lavertezzo - con il citato Decreto è stata decisa la scissione coatta di quest'ultima dal rimanente territorio del Comune (territorio in Piano), che è andato a costituire un nuovo Comune a sè (nuovo Comune di Lavertezzo).

Contro il Decreto legislativo del 10 marzo 2014 ha, come noto, ricorso al Tribunale Federale il Comune di Lavertezzo, contestando la separazione coatta di un suo comparto. Con sentenza del 25 agosto 2015 il Tribunale Federale ha accolto il ricorso, nella misura in cui ammissibile, e ha nel contempo annullato il Decreto legislativo del Gran Consiglio.

**Dalle motivazioni del TF sono di rilievo per quanto qui ci occupa le seguenti indicazioni:**

- l'aggregazione in discussione si fondava, a ragione veduta, sull'art. 3 lett. b) LAggr. Su tale disposto avrebbe però potuto fondarsi un'aggregazione volontaria. Il medesimo non poteva invece costituire base legale sufficiente per una scissione coatta di un comparto di territorio, in presenza di un preavviso comunale negativo;
- nemmeno l'art. 10 LAggr avrebbe nel frangente potuto essere richiamato per una separazione coatta, visto che esso non rinvia all'art. 9 LAggr. La separazione di territorio per quanto concerne l'aggregazione della Verzasca non si fondava del resto sull'art. 10 LAggr;
- l'art. 9 LAggr accenna solo alle aggregazioni coatte, non tuttavia alle separazioni coatte; dai materiali legislativi sembrerebbe che un'ipotesi in quest'ultimo senso è entrata in considerazione quando è stata elaborata la Legge sulle aggregazioni e separazioni di Comuni; ciò non ha portato tuttavia a norme chiare e esplicite in tal senso;
- spetta ora al Legislatore cantonale prevedere l'introduzione nella LAggr di norme specifiche tendenti a poter imporre, a determinate condizioni, anche separazioni coatte di parti di territorio.

Eloquenti i seguenti passaggi della sentenza del Tribunale Federale del 25 agosto 2015 (le sottolineature sono nostre n.d.r.):

... omissis ...

*Certo, è vero che l'art. 3b LASC, inserito nel suo Capitolo I, dal titolo marginale "Generalità", prevede la possibilità di aggregare frazioni o parti di territorio da uno o più Comuni per creare un nuovo Comune che costituisca una entità territoriale coerente; pure l'art. 4a cpv. 2 LASC dispone che il Consiglio di Stato può modificare lo scenario proposto l'istanza di aggregazione, includendo o escludendo Comuni o frazioni. È tuttavia indubbio che queste possibilità, datene le premesse, possono essere attuate nel quadro di un'aggregazione o separazione volontaria, come accennato nel messaggio governativo e nel citato rapporto (n. 5355 e 5355 R), sugli art. 3 e 10 LASC e come avvenuto per la separazione del territorio in Valle del Comune di Cugnasco-Gerra, ma chiaramente non in presenza di un preavviso assembleare non favorevole e quindi nel caso di una separazione coatta come quella in esame.*

... omissis ...

*cfr. citata sentenza pag. 13*

... omissis ...

*Nella fattispecie la questione non dev'essere esaminata oltre, visto che la separazione regolata dall'art. 10 LASC prevede soltanto la separazione di un territorio per aggregarlo "in un Comune a sè" o ad un altro Comune "esistente": in concreto la seconda condizione chiaramente non è adempiuta, considerato che il territorio di Lavertezzo Valle viene separato non per essere fusionato con un Comune esistente, ma per costituire il nuovo Comune di Verzasca. Del resto, nella risposta al ricorso il Consiglio di Stato ha rettammente ammesso che la criticata separazione non può fondarsi sull'art. 10 LASC.*

... omissis ...

*cfr. citata sentenza pag. 14*

... omissis ...

*Ciò premesso, nella misura in cui la LASC nell'ambito di un'aggregazione tendente alla costituzione di un nuovo Comune non prevede la facoltà per il Gran Consiglio di imporre una separazione coatta di frazioni o parti di territorio, il diritto ticinese non soffre una lacuna propria, che il Tribunale federale sarebbe tenuto a colmare, anche se questa soluzione può apparire insoddisfacente o contraddittoria (cfr. DTF 140 IV 162 consid. 4.9.6 pag. 172; 139 I 57 consid. 6.2 e 6.2.3 pag. 61 segg.).*

Spetta quindi al Legislatore cantonale decidere se introdurre nella LASC norme specifiche tendenti a poter imporre, a determinare condizioni, anche la facoltà di decretare separazioni coatte e, se del caso, determinare tra diverse scelte possibili, quella che ritiene più appropriata, rinviando per esempio ai criteri fissati dall'art. 9 LASC, precisandoli o ampliandoli, oppure stabilendo nuove regole in vista di ulteriori, future separazioni. Nell'eventuale elaborazione della nuova normativa, al Legislatore cantonale, organo politico soggetto a un controllo democratico, dev'essere riconosciuta una grande libertà: esso dispone di un largo potere formatore, in particolare nelle materie che, come quella in esame, dipendono in maniera molto estesa da fattori politici (DTF 136 I 241 consid. 3.1 e rinvii; sentenza 1C\_409/2012 del 20 dicembre 2013 consid. 2.4).

... omissis ...

cfr. citata sentenza pag. 14

Con il presente messaggio intendiamo colmare la lacuna giuridica testé evidenziata dal Tribunale federale.

### **III. PROPOSTA DI NUOVO ART. 9A LAGGR; CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEGLI ART. 2B, 5 E 6 LAGGR**

La proposta che segue è volta a creare le basi legali nella LAggr per permettere in futuro di separare anche in modo coatto parti di territorio (frazioni, quartieri, ecc.) da uno o più Comuni per aggregarle a uno o più Comuni; ciò con l'obiettivo finale di creare un costituendo nuovo Comune, che costituisca un'entità territoriale coerente.

Si tratta di uno scenario finora sempre considerato - e che deve continuare ad essere considerato tale - quale vero e proprio "scenario aggregativo" rientrante nell'attuale art. 3 lett. b) LAggr.

Esso porta alla nascita di una nuova entità comunale, che deve rispondere agli obiettivi della politica cantonale delle aggregazioni e del Piano cantonale delle aggregazioni (art. 2, 2a e 2b LAggr).

Vi sono invero tracce nel Messaggio n. 5355 del 14 gennaio 2003 che lasciano intendere che già allora si ipotizzava per queste costellazioni di procedere se indispensabile in via coatta (cfr. Messaggio n. 5355 del 14 gennaio 2003 - pag. 30). Tale ipotesi - ha rilevato il Tribunale federale - non si è però concretizzata in una esplicita base legale.

In sostanza con il presente messaggio si intende **permettere espressamente con un disposto di legge** di separare in via coatta parti di territorio che con uno o più Comuni andranno a confluire in un **nuovo** costituendo Comune. È quanto prevedeva il Decreto legislativo del 10 marzo 2014 concernente il nuovo Comune di Verzasca, annullato dal Tribunale federale.

Si propone poi di coerentemente aggiornare tre ulteriori disposti della LAggr.

Con la proposta in questione non si intende per contro creare le basi legali per permettere di procedere in via coatta nei casi di "semplice separazione di territori", ovvero per separare parti di territorio da uno o più Comuni per costituirle in un Comune a se o a rigori per aggregarle ad un già esistente Comune (art. 3 lett. c LAggr e art. 10 LAggr). Al riguardo si conferma quindi l'orientamento fin qui presente, ovvero che le separazioni in quest'ultimo contesto, oltre che a soddisfare gli obiettivi di politica cantonale in tema di aggregazione e gli intendimenti del Piano cantonale delle aggregazioni (art. 10 cpv. 1 lett. b LAggr), debbono avvenire su base volontaria.

Tali scenari non sono peraltro mai stati d'attualità nell'ultimo decennio.

In esito, vi proponiamo qui di seguito di introdurre nella Legge un nuovo art. 9a e di adattare di conseguenza gli art. 2b cpv. 1, 5 cpv. 1 e 6 cpv. 2.

## Art. 9a

| <i>Versione attuale</i> | <i>Nuovo disposto</i>   |
|-------------------------|---|
|                         | Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell'art. 9, il Gran Consiglio può decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell'art. 3 lett. b), anche quando i preavvisi assembleari non sono favorevoli. |

### **Commento**

Di rilievo innanzitutto il fatto che rimangono **assolutamente immutate** le condizioni attuali per procedere ad aggregazioni coatte di Comuni in presenza di preavvisi comunali sfavorevoli. Come già sottolineato, l'attuale art. 9 LAggr è stato infatti considerato solida base legale in tutti i casi di aggregazione coatta tra Comuni esistenti. Non si ritiene pertanto di intervenire su quest'articolo assolutamente "cruciale".

Per contro, si crea un nuovo art. 9a con lo scopo di creare la base legale per poter anche separare in via coatta parti o frazioni di territorio e aggregarle ad altri Comuni, con l'obiettivo di formare un nuovo Comune (scenario art. 3 lett. b LAggr) sopperendo così alla carenza evidenziata dal Tribunale federale nella sentenza del 25 agosto 2015.

Nel medesimo si specifica che nel rispetto delle identiche premesse e condizioni dell'art. 9, e meglio:

- voto a maggioranza assoluta dei membri del Gran Consiglio;
- tenendo conto dell'esito della votazione consultiva in tutto il comprensorio;
- realizzata in particolare la condizione della lett. b) dell'art. 9;

il Gran Consiglio può decidere la separazione di parti di frazioni o parti di territorio da un Comune, anche quando il preavviso assembleare non è favorevole.

Casi quali quello dell'aggregazione Comune di Verzasca, con separazione coatta di una parte di territorio da un Comune, avrebbero così in futuro una base legale nella LAggr.

## Art. 2b

| <i>Versione attuale</i>   | <i>Nuova versione (parte nuova in grassetto)</i>   |
|---|--|
| <b>b) effetti</b><br><sup>1</sup> Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli art. 4a, 5, 7, 8 e 9.<br><br><sup>2</sup> Il Consiglio di Stato, si adopera nel promuovere gli indirizzi del Piano anche attraverso gli strumenti e gli aiuti finanziari delle altre politiche settoriali, quali quella perequativa, dello sviluppo territoriale, della promozione economica regionale. | <b>b) effetti</b><br><sup>1</sup> Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli art. 4a, 5, 7, 8, 9 e <b>9a</b> .<br><br><sup>2</sup> Invariato. |

## Commento

Anche le decisioni di scissione coatta (art. 9a LAggr) dovranno orientarsi al Piano cantonale delle aggregazioni.

### Art. 5 cpv. 1

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Nuova versione (parte nuova in grassetto)</i>   |
|--|--|
| <p><b>c) d'ufficio</b></p> <p><sup>1</sup>Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d'ufficio uno o più Comuni in uno studio avviato ai sensi dell'art. 4; sono applicabili l'art. 4a cpv. 1 e 2 e l'art. 6.</p> <p><sup>2</sup>Sono riservati i disposti della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.</p> | <p><b>c) d'ufficio</b></p> <p><sup>1</sup>Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d'ufficio uno o più Comuni, <b>frazioni o parti di un Comune</b>, in uno studio avviato ai sensi dell'art. 4; sono applicabili l'art. 4a cpv. 1 e 2 e l'art. 6.</p> <p><sup>2</sup>Invariato.</p> |

### Art. 6 cpv. 2

| <i>Versione attuale</i>  | <i>Nuova versione (parte nuova in grassetto)</i>  |
|--|---|
| <p><b>Studio d'aggregazione; preavvisi comunali</b></p> <p><sup>1</sup>La Commissione redige entro il termine fissato lo studio con la sua proposta di aggregazione e lo inoltra al Consiglio di Stato. Essa unisce le prese di posizione dei Municipi dei Comuni coinvolti, formulata dopo aver sentito i Consigli comunali, e degli altri istanti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.</p> <p><sup>3</sup>In seguito trasmette ai Municipi la sua proposta, affinché la sottopongano con il loro preavviso alle rispettive assemblee, in via consultiva, entro un termine che sarà loro fissato; va garantita un'adeguata informazione alla popolazione.</p> <p><sup>4</sup>Se la domanda interessa una o più frazioni o parti di un Comune, per ciascuna di esse è organizzato un ufficio di voto.</p> <p><sup>5</sup>Per il resto il Consiglio di Stato stabilisce le modalità della votazione consultiva.</p> | <p><b>Studio d'aggregazione; preavvisi comunali</b></p> <p><sup>1</sup>Invariato.</p> <p><sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni, <b>frazioni o parti di un Comune</b> dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.</p> <p><sup>3</sup>Invariato.</p> <p><sup>4</sup>Invariato.</p> <p><sup>5</sup>Invariato.</p> |

### **Commento**

Anche per le fasi procedurali che precedono la votazione consultiva, si propone di dare facoltà al Consiglio di Stato di ottimizzare il comprensorio di aggregazione, inserendo se del caso pure d'ufficio frazioni o parti di un Comune.

Ciò con l'obiettivo finale di creare Comuni da una parte coerenti appieno dal profilo territoriale, dall'altra che rispondano agli obiettivi cantonali in materia di politica di aggregazioni e di Piano cantonale delle aggregazioni.

## **IV. RELAZIONI CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO; CONSEGUENZE PER I COMUNI**

Come evidenziato nei capitoli precedenti, la proposta del nuovo art. 9a LAggr (con quella conseguente degli art. 2b, 5 e 6) scaturisce da esigenze emerse di recente nei processi aggregativi in atto.

La revisione non è trattata sulle linee direttive. Essa non ha di per sé incidenza diretta sulle finanze cantonali e nemmeno su quelle comunali.

In quanto modifica della legge quadro che regola le procedure di aggregazione è però pacifico che la stessa avrà degli influssi diretti sui Comuni quando coinvolti in processi di aggregazione e pure finanziari sul Cantone.

## **V. CONCLUSIONI**

Le modifiche oggetto del presente messaggio sono conseguenti alla sentenza del Tribunale federale del 25 agosto 2015, relativa all'aggregazione del nuovo Comune di Verzasca.

Come detto, esse sono atte a sopperire alla lacuna nell'attuale legge per poter procedere - in determinati scenari e date determinate premesse - a scissioni anche coatte di comparti di territorio.

La questione se procedere già ora ad un ulteriore cambiamento dell'attuale Legge sulle aggregazioni e separazioni di Comuni è essenzialmente politica.

L'aspetto cruciale è in definitiva quello a sapere se i processi aggregativi quali quello della Verzasca con le relative esigenze sia di valenza politica tale da dover richiedere una revisione della LAggr seppur limitata.

A nostro parere la risposta è affermativa. La medesima risponde, infatti, al bisogno di poter dare risposte risolutive in comparti quali quelli in discussione, in cui la scissione coatta rappresenta la via per permettere la nascita di Comuni da una parte coerenti appieno dal profilo territoriale, dall'altra che rispondano agli obiettivi cantonali in materia di politica di aggregazioni e di Piano cantonale delle aggregazioni, infine che giustificano gli importanti mezzi finanziari erogati dal Cantone a sostegno dell'aggregazione.

Per le considerazioni che precedono, vi invitiamo a volere accettare la modifica della LAggr proposta con il presente messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, N. Gobbi

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **LEGGE**

### **sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003; modifica**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 17 febbraio 2016 n. 7168 del Consiglio di Stato,

#### **d e c r e t a :**

#### **I.**

La legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni del 16 dicembre 2003 è modificata come segue:

##### **Art. 2 b cpv. 1**

<sup>1</sup>Il Piano cantonale delle aggregazioni integra le intenzioni e gli impegni politici del Cantone in materia di politica di aggregazione; le decisioni in merito del Governo e del Gran Consiglio si orientano al Piano, in particolare quelle degli art. 4a, 5, 7, 8, 9 e 9a.

##### **Art. 5 cpv. 1**

<sup>1</sup>Tenuto conto degli obiettivi di legge e del Piano cantonale delle aggregazioni, il Consiglio di Stato può avviare uno studio di aggregazione d'ufficio definendone il comprensorio, rispettivamente inserire d'ufficio uno o più Comuni, frazioni e parti di un Comune, in uno studio avviato ai sensi dell'art. 4; sono applicabili l'art. 4a cpv. 1 e 2 e l'art. 6.

##### **Art. 6 cpv. 2**

<sup>2</sup>Il Consiglio di Stato esamina lo studio e se del caso ne chiede il completamento. Su richiesta o preavviso degli istanti e dei Municipi coinvolti, il Consiglio di Stato per giustificati motivi può escludere uno o più Comuni, frazioni o parti di un Comune dal comprensorio di aggregazione, a condizione che il progetto non sia modificato sostanzialmente. È data facoltà di ricorso ai sensi dell'art. 4a cpv. 4.

##### **Art. 9a (nuovo)**

Nel rispetto delle premesse e delle condizioni dell'art. 9, il Gran Consiglio può decidere la separazione di frazioni o parti di territorio da un Comune ai sensi dell'art. 3 lett. b), anche quando il preavviso assembleare non è favorevole.

#### **II.**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.